

**Una costituzione per l'Europa d'altri tempi.
Ma con preveggenze d'attualità
Il testo del progetto del 6 maggio 1951 del Conte Coudenhove-Kalergi
di F. Gui**

Una fase di notevoli incertezze, si sa, è quella attualmente attraversata dall'Unione europea. Per un verso, non solo gli elementi populistici, ma anche personalità tanto moderate quanto autorevoli propendono per un netto regresso intergovernativo. Per contro, esponenti politici e pubblicisti non meno influenti ritengono necessario un deciso, se non definitivo passaggio all'assetto federale.

Non sarà inutile pertanto riflettere e documentarsi su quali modelli istituzionali potrebbero risultare funzionali al perseguimento di quest'ultima opzione, laddove la scelta intergovernativa, non dotata di particolare originalità, dovrebbe risultare già nota e frequentata. Facendo attenzione, tuttavia, nel ragionare di modelli, a non limitarsi ad una semplice rassegna, bensì a valutare quale di essi risulti più funzionale alle finalità e ai fondamenti politico-identitari dell'Unione europea come pensiamo sia essa oggi e ancor più sia candidata a diventare in futuro.

Vale a dire, domanda: riteniamo che l'Unione, una volta divenuta federazione, democratica beninteso, possa o debba proporsi come l'*Europe puissance* talvolta evocata da personalità francesi, quali Jacques Delors, o magari come qualcosa di ancor più visibile sul palcoscenico planetario

¹? In questo caso, che per taluni andrebbe definito hamiltoniano-spinelliano, l'adozione di un assetto di tipo presidenziale, paragonabile a quello

¹ Fra gli altri, molto legato alla presidenza di François Mitterrand, Gérard-David Desrameaux, *Pour une Europe puissance dans un monde plus ordonné*, Lanore 2005, es. p. 12, p. 66, *passim*. Un po' datato, "L'Europe puissance. À propos d'une illusion politique", di Jean-Pierre Maury, Università di Perpignan, <http://mjp.univ-perp.fr/m/europuissance.pdf>.

statunitense, dovrebbe risultare il più funzionale. O sarà invece la visione di un'Europa robusta sì, politica anche, ma "civile", a vocazione regionale, rigorosamente estranea a logiche egemonico-militari globali, a risultare più confacente allo spirito collettivo dei suoi stati e dei suoi abitanti, oltre che all'evoluzione del quadro mondiale? In tale ipotesi, che rimanda ad autori tra cui Mario Telò², l'assetto sovranazionale dovrebbe presumibilmente avvicinarsi a quello dello stato federale plurinazionale e pluri-religioso, nonché neutrale per eccellenza: dicasi la *Confoederatio Helvetica*.

In realtà, sta proprio qui il problema, attestato fra un'Europa ancora memore delle proprie sconfitte e delle proprie colpe criminose (o forse anche un tantino edonistico-consumistica) che si ritrae dalle logiche di potenza, e la componente uscita invece vincitrice dalle guerre novecentesche. Quest'ultima, di classe A sul piano politico-militare, si considera tutto sommato ancora idonea ad esercitare un ruolo a livello mondiale, non necessariamente in chiave egoistica, ma anche di guida ed impulso verso traguardi collettivi di civilizzazione. Che del resto è auto-motivazione in parte analoga a quella fatta propria dagli Stati Uniti, kantianamente impegnati, diciamo così, ad introdurre regimi "repubblicani" in ogni area del mondo, quale premessa indispensabile della pace perpetua e del progresso illimitato.

A tutto ciò si aggiunga, per ulteriore complicazione, lo speciale attaccamento sentimental-culturale a talune statualità nazionali in particolare, da cui discende l'altrettanto delorsiana quanto ossimorica teorizzazione dell'Unione come "federazione di stati nazione"³. Onde per cui la conciliazione fra le due Europe di cui sopra, la possente e la civile (con la Germania peraltro sempre più innamorata di se stessa), costituisce a tutti gli effetti il nodo gordiano appeso al quale il Vecchio Mondo continua a contorcersi da decenni senza riuscire a darci un taglio. Fortuna che nel frattempo l'Ue ha mostrato comunque di saper crescere di dimensione, sia per l'arrivo, onore ed onere, di nuovi stati membri, sia dal punto di vista della coesione e funzionalità istituzionale.

Presumibilmente pertanto, e lasciando da parte l'ipotesi alternativa del regresso verso l'intergovernativismo da organizzazione internazionale, il percorso di natura federale manterrà a lungo un andamento per tappe, a

² Mario Telò, *L'Europa potenza civile*, Laterza, Roma-Bari 2004. Anche <http://www.puntoeuropa.it/pe/sensibilizzazione/convegni/europapotciv.php> (audio e video).

³ Cfr. <http://www.delorsinstitute.eu/011015-88-Federation-of-Nation-States.html>; anche Gaëtane Ricard-Nihoul, *Pour une Fédération européenne d'États-nations : la vision de Jacques Delors revisitée*, préface de Jacques Delors, Larcier, Bruxelles, 2012.

carattere settoriale e non certo esente da contraddizioni, fino a collocarsi in una zona per così dire intermedia fra il menzionato lascito di Hamilton e quell'altro già prospettato, ovvero *Sonderbund* e dintorni. Per un verso, infatti, l'Europa non potrà che continuare a delegare agli Usa la *leadership* globale, senza peraltro restare asservita grazie proprio alle istituzioni comuni; per l'altro, l'Unione non riuscirà ad esentarsi dal partecipare al processo che dicevamo kantiano, impegnandosi come minimo in interventi di autotutela esterna. Da cui la presumibile soluzione istituzionale, nell'eventualità federale o semi-federale, posta a metà strada fra le Alpi bernesi e gli Appalachi, con probabile maggior vicinanza alle prime che non ai secondi.

È proprio per tutte queste ragioni che risulta davvero opportuno e urgente, stante la necessità di un serio dibattito in argomento e a dispetto di tante reticenze/noncuranze, riprendere a ragionare su certi autorevoli suggerimenti di natura euro-istituzionale recentemente espressi. Nel caso, quello espresso dalla corte costituzionale tedesca di Karlsruhe, chiamata a pronunciarsi sul trattato di Lisbona, con cui notoriamente si regola la nostra attuale coesistenza continentale.

Come è noto, nei *Gründe*, o "motivazioni", contenuti in esordio alla sentenza del 30 giugno 2009, dopo un accenno al "Comitato per gli Stati Uniti d'Europa" promosso da Jean Monnet, viene avanzata una precisa indicazione. Il progetto esemplare di costituzione mirante all'edificazione di uno stato federale europeo, se non di una "nazione" europea, resta quello reso pubblico a Strasburgo, sotto la presidenza del conte Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, il 6 maggio del 1951. Con un particolare importante, che vale la pena di rimarcare: a sottoscriverlo non fu una singola personalità o associazione dalle buone intenzioni, bensì 70 membri dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, i quali nel febbraio precedente, sempre sotto la presidenza dell'animatore di *PanEuropa*, avevano insediato a Basilea il "Comitato costituzionale per gli Stati Uniti d'Europa".

La Corte si è peritata di sottolineare al riguardo che il progetto:

si orientava alla struttura organizzativa della costituzione svizzera, con un parlamento bicamerale e un *Bundesrat* quale organo di governo. I popoli della federazione dovevano essere rappresentati nella Camera dei deputati in proporzione al numero degli abitanti con un deputato per ogni milione o frazione di milione della popolazione (art. 9 paragrafo 3 del Progetto di una costituzione federale europea...)⁴.

⁴ Cfr. "Traduzione della sentenza del *Bundesverfassungsgericht*, secondo senato, del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona", al motivo 5, http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Traduzione_sentenza.pdf.

Annotazioni stringate, ma tutt'altro che marginali, specie tenendo conto delle critiche, per così dire, notoriamente mosse dalla medesima sentenza al trattato di Lisbona, di cui questa stessa rivista si è occupata più di una volta. Per le "toghe rosse", infatti, l'attuale Parlamento europeo, per quanto democratico lo si voglia chiamare, non rispecchia, nella ripartizione per nazionalità dei suoi deputati, la reale composizione della popolazione europea. Ovverossia si discosta ampiamente dal principio "one man, one vote", come base per l'assegnazione ai diversi stati di un numero di deputati proporzionale a quello dei loro cittadini, ovvero per far corrispondere ad ogni deputato eletto un numero sostanzialmente eguale di cittadini europei. E dunque, data tale incongruenza, l'assemblea di Strasburgo resterebbe ancora la sede di rappresentanza dei vari stati sovrani mediante l'espressione parlamentare dei loro singoli "popoli", non della volontà generale del "popolo" dell'Unione⁵.

Al contrario, il progetto del 1951 viene incontro con precisione – al di là di una minima tolleranza per gli stati con meno di un milione di abitanti – alla suddetta esigenza. Ma non che questo resti l'unico pregio della vera e propria costituzione, per quanto stringata, proposta dal preveggenete euro-federalista asburgico (con mamma giapponese) degli anni Trenta: il suo progetto prevedeva infatti anche un Senato co-legislatore, composto da delegati espressi dai diversi parlamenti nazionali. Tutt'altra cosa, cioè, rispetto al decisamente invasivo Consiglio dei ministri, ovvero dei rappresentanti dei governi, a tutt'oggi accampato a Bruxelles. Per non dire poi del Consiglio europeo. Tant'è che persino l'attuale sistema di voto qualificato in Consiglio, per quanto tenga conto della popolazione dei singoli stati, viene considerato anch'esso dalla Corte tedesca un principio di rappresentanza/sovranità "dei" popoli dell'Unione e non "del" popolo europeo.

Del resto, sempre secondo Karlsruhe, la composizione stessa della Corte di giustizia della Ue, diversamente da quanto previsto nel progetto del '51, mostra la prevalenza della sovranità paritaria degli stati sul principio della democrazia federale. Il giudizio complessivo suona pertanto così:

Nella composizione del Consiglio europeo, della Commissione e della Corte di giustizia europea, il principio dell'eguaglianza degli Stati resta ancorato a diritti di designazione nazionale in linea di principio paritari. Perfino per un Parlamento europeo eletto in piena armonia con il principio di eguaglianza, questa struttura rappresenterebbe un notevole ostacolo nell'implementazione personale e oggettiva della volontà rappresentativa della maggioranza

⁵ Ivi, «²⁷⁹ aa) La regola democratica di base, cioè la pari opportunità di successo nel diritto elettorale ("one man, one vote"), vale solo all'interno di un popolo, non anche in un organo di rappresentanza sovranazionale, che resta – nonostante la nuova accentuazione della cittadinanza dell'Unione – una rappresentanza dei popoli collegati tra di loro attraverso i trattati».

parlamentare. Anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ad es., la Corte di giustizia deve essere composta sempre secondo il principio "uno Stato, un giudice" sotto l'influenza determinante degli Stati, indipendentemente dal numero dei loro abitanti. Il funzionamento dell'Unione europea resta caratterizzato dall'influenza delle negoziazioni dei governi e dalla competenza tecnica, amministrativa e gestionale della Commissione, nonostante risultino complessivamente rafforzati i diritti di partecipazione del Parlamento europeo.⁶

D'accordo, concesso: non sarà certo la Corte di Karlsruhe, impegnata nella difesa ferrea delle sue prerogative e di quelle del *Bundestag*, ad essere sospettata di entusiasmi per l'Europa federale. Basta annotare come essa si pronunci in difesa dell'intergovernativo diritto di veto, sia pure *rebus sic stantibus*, per averne palese conferma. Né che la sentenza si preoccupi troppo di come sanare le diseguaglianze di rappresentanza in seno al Parlamento europeo, ovvero sembri credere ad una Commissione quale vero governo dell'Unione, a dispetto delle innovazioni introdotte con gli *Spitzenkandidaten*. Alla fin fine, con buona pace dei federalisti, per quel che riguarda le decisioni prese a livello europeo, sarà sempre il *Bundestag* a pronunciare l'ultima parola a nome del popolo tedesco.

Con tutto ciò, varrà tuttavia la pena di non indulgere in autogratificanti quanto provinciali recriminazioni verso l'intransigenza teutonica. Tra l'altro, il primo obiettivo della sentenza della Corte era quello di rassicurare i ricorrenti contro il trattato di Lisbona sul fatto che la sovranità restava comunque al popolo tedesco, e dunque che il trattato poteva essere ratificato senza violare la Legge fondamentale. Il che concorre almeno un poco a spiegare toni e argomentazioni.

Sia come sia, in ogni caso un'Europa con ambizioni realmente federali non potrà mai prescindere da una rigorosa impostazione democratica delle proprie istituzioni, pena ritrovarsi addosso precisamente la reazione del suo *demos*. Quest'ultimo, e la Corte è stata chiara sul punto, potrebbe infatti sentirsi tradito da decisioni adottate senza una reale maggioranza di cittadini che le condividano, ovvero da organismi essenziali fattisi sempre più pletorici e disequilibrati per via dell'allargamento a nuovi stati e staterelli. Per non dire – aggiungiamo noi – della persistenza dei diritti di veto concessi agli stati membri, destinati a diventare fonte di *impasse* a danni dei più⁷, se non di ricatti e di corruzione.

⁶ Ivi, motivo 288, con alcuni ritocchi alla traduzione.

⁷ A titolo di esempio, recentemente, per effetto dell'esercizio del veto da parte di taluni governi e con notevole costernazione dei parlamentari europei, la Commissione dell'Unione ha dovuto ritirare una proposta di direttiva, bloccata da anni, che garantiva a tutte le donne europee un eguale periodo di congedo retribuito per motivi di maternità, «Agence Europe», 01/07/2015.

Ad ogni buon conto, la Corte non esclude un possibile traguardo, ovvero la “solenne fondazione” dell’Europa federale, purché, appunto, essa sia davvero tale nelle sue istituzioni; con l’aggiunta – scoglio imponente – della necessità un preventivo consenso a carattere costituzionale del popolo tedesco, fin a tale momento detentore indiscusso della sovranità, dato che la legge fondamentale tedesca non autorizza, ad avviso della Corte, e diversamente dall’articolo 11 della Costituzione italiana, una limitazione della sovranità mediante i processi decisionali previsti⁸.

Sarà consigliato, pertanto, ringraziare i signori giudici per il loro contributo di riflessioni e di argomentazioni, non meno che per aver rispolverato il progetto del conte Coudenhove-Kalergi (un cognome dalle ascendenze davvero paneuropee, olandesi comprese, e non solo) come modello di costituzione federale. Davvero federale, per lo meno nei suoi aspetti irrinunciabili, e con la fisionomia parecchio elvetica.

Di conseguenza, non risulterà disutile riprodurre in questa sede, in lingua italiana, il testo della costituzione menzionata dalle toghe di Karlsruhe, sottolineando ancora una volta l’importanza dei principi e degli assetti istituzionali in essa enunciati⁹.

I quali principi e assetti si susseguono a partire dall’affermazione della superiorità della legge federale su quella nazionale per passare; alla rivendicazione di uno statuto comune della cittadinanza europea; al recepimento del criterio “one man, one vote” nella ripartizione dei deputati all’interno del popolo europeo; al riconoscimento della necessità di un senato come seconda camera e con pari poteri di decisione rispetto alla prima; all’elettività dell’esecutivo e della Corte di Giustizia (con un numero fisso di membri) da parte dell’Assemblea federale.

Non soltanto, ma anche: al riconoscimento dei poteri di bilancio del parlamento, per non dire della facoltà ad esso concessa di modificare la costituzione a maggioranza dei tre quarti (salvo poter conferire competenze aggiuntive alla Corte di Giustizia con semplice legge federale); al conferimento della responsabilità per la politica di sicurezza interna ed esterna (“ordine e pace”) in capo al *Bundesrat*, per parte sua tenuto a “ricorrere ad ogni misura”

⁸ Cfr. “Traduzione della sentenza...”, cit.: «³⁴⁷...dall’introduzione della cittadinanza dell’Unione non si può desumere la fondazione di uno Stato federale... In seguito alla realizzazione del principio della sovranità popolare in Europa, solo i popoli degli Stati membri possono disporre del proprio potere costituente e della sovranità dello Stato. Senza una volontà esplicitamente dichiarata dei popoli, gli organi eletti non sono autorizzati a creare, nei rispettivi spazi delle costituzioni nazionali, un nuovo soggetto di legittimazione, né a delegittimare quelli esistenti».

⁹ Si può consultare in argomento Christian Pernhorst, *Das paneuropäische Verfassungsmodell des Grafen Richard N. Coudenhove-Kalergi*, Nomos, Baden-Baden 2008, pp. 140-44; 254-57.

pur di garantirla; all'autorizzazione parimenti erogata all'esecutivo di adottare "alle Maßnahmen" ai fini dell'unificazione economica degli Usa; all'abbandono del principio dell'unanimità, *alias* diritto di veto; alla garanzia – punto davvero spinelliano, l'Europa a due velocità – dell'entrata in vigore della costituzione ove ratificata da un numero minimo di paesi.

Particolare interesse riveste inoltre, a nostro avviso, per quel riguarda l'Unione dei nostri giorni, la proposta contenuta nel progetto di un Senato federale designato nei suoi componenti dai parlamenti dei singoli stati membri. Qualora infatti si intenda ridurre il peso dei governi all'interno dell'Unione odierna, ridimensionando Consiglio dei ministri e Consiglio europeo ma senza per questo abolirli¹⁰ l'introduzione di una rappresentanza dei parlamenti nazionali mediante una seconda Camera potrebbe decisamente rispondere allo scopo. Da un canto, si accrescerebbe il peso specifico dell'Unione, come potere sovranazionale, senza peraltro estromettere nessuno. Dall'altro si coinvolgerebbero di più i parlamenti (ed anche i cittadini) degli stati dell'Unione nel processo decisionale europeo, oltretutto prevedendo una pur schematica proporzionalità di attribuzione di seggi in Senato – un punto su cui chi scrive si è già espresso altrove – fra delegati di stati grandi e delegati di stati piccoli.

Certo, l'esperienza storica insegna che, con il tempo, tanto gli Usa che la Svizzera sarebbero passati dall'elezione dei senatori ad opera dei parlamenti statali o cantonali all'elezione diretta mediante voto dei cittadini dei medesimi stati o cantoni.

Tuttavia, almeno in una prima fase, l'istituzione della seconda camera alla maniera di Coudenhove contribuirebbe effettivamente a potenziare la dimensione democratica dell'Unione senza allarmare eccessivamente le capitali dei singoli paesi, e tuttavia stemperando non poco lo spirito nazionalistico delle competizioni condotte dai governi in sede europea, che tanto contribuiscono a riaccendere i falsi patriottismi e a far dimenticare valori e obiettivi comuni.

Certo, un problema potrebbe porsi con il continuo avvicinarsi di presenze senatoriali in sede europea ogni volta che in un singolo paese si tengano le elezioni parlamentari, come previsto dal progetto del '51 al capitolo III (art. 9, c. 7). Riuscirebbe infatti parecchio arduo assicurare una stabilità decisionale e politica in tali condizioni; tuttavia non pare impossibile escogitare

¹⁰ Interessante notare come nella bozza di trattato per uno statuto della Comunità europea, al tempo della Comunità europea di difesa e della celebre Assemblea ad hoc, si prevedesse tanto un parlamento bicamerale quanto un Consiglio dei ministri; quest'ultimo doveva avere lo scopo di "armonizzare l'azione dell'esecutivo europeo con quella dei governi degli stati membri" (art. 35). Cfr. in proposito www.cvce.eu/content/publication/1999/4/15/807979a3-4147-427e-86b9-565a0b917d4f/publishable_en.pdf.

in proposito dei rimedi accettabili. Da annotare inoltre *en passant* che il medesimo progetto, pur disponendo, come nel caso svizzero, il rinnovo annuale della presidenza del *Bundesrat*, non prevedeva la rotazione di tale carica (e della vicepresidenza) fra i membri dell'esecutivo, bensì la scelta annuale, a maggioranza semplice, in seno al Rat (art. 15), su chi dei suddetti componenti dovesse occupare la poltrona più alta¹¹.

Ciò detto, ecco alla pagina che segue il testo del progetto di costituzione federale europea propagandato dall'austro-ceco-nipponico conte Coudenhove, il cui secondo cognome, Kalergi, a scanso di equivoci, risulta di origine greca (il primo invece olandese). E sarà forse per via di questo vasto retroterra etnico-culturale che i firmatari della costituzione da lui proposta – l'ultima delle cinque elaborate nel corso della sua vita – non risultano essere gli stati sovrani, bensì, precisamente: "Noi, i popoli". Qualcosa di un po' più lasco, però, e forse più timido, rispetto a: "Il popolo svizzero e i cantoni". Per non dire poi di: "We the people. E tuttavia...

Cosicché, volendo precisare il punto proprio in conclusione: ora, sarà pur vero che l'altoaristocratico-talqualmassonico-cosmopolitico-proebraico visionario interbellico, ma rimasto attivo ben oltre gli anni Cinquanta, ha finito per passare alle cronache come troppo attento alle esigenze dei concorrenti confederali, quasi ad essere assai spesso confuso con loro. Salvo talvolta aver patrocinato anche lui *l'Europe puissance*. Tuttavia, e valga il vero, quel suo progetto del '51, promosso all'interno del moderato Consiglio d'Europa, ma considerato federalisticamente esemplare alla Corte di Karlsruhe, possiede ancora virtù e potenzialità di cui avvalersi.

¹¹ In tema di esecutivi e loro prerogative, vale la pena di annotare che la bozza di statuto della Comunità europea prevedeva invece la sfiducia costruttiva, risultando al tempo stesso meno rispettosa del principio "one man, one vote" per l'elezione dei deputati federali, ivi, art. 15 e capitolo II.

Proposta di una costituzione federale europea

del 6 maggio 1951

Noi, i popoli

(.....)

Consapevoli della nostra comunità culturale, impegnati a promuovere la giustizia sociale, miranti all'accrescimento del benessere generale, decisi a salvare la libertà umana, determinati ad assicurare la pace,

abbiamo deciso di unire i nostri stati in una federazione denominata

Stati Uniti d'Europa

i cui poteri sono stabiliti nella presente Costituzione.

Titolo 1

PRINCIPI

Art. 1. Tutti gli stati membri della federazione hanno pari diritti e comuni doveri.

Art. 2 (1) La Federazione è una comunità di Stati sovrani, decisi a creare e mantenere in vigore istituzioni costituzionali comuni.

(2) Gli stati membri continuano ad esercitare i propri diritti di sovranità direttamente, nella misura in cui essi non li hanno trasferiti agli organi comuni, previsti nella presente costituzione.

(3) L'adesione alla Federazione è volontaria.

3 (1) Quando i corpi costituzionalmente competenti di almeno 5 paesi europei con una popolazione complessiva di oltre un centinaio di milioni avranno ratificato questa Costituzione, essa entrerà in vigore per questi Stati.

(2) Tutti gli altri paesi europei, laddove rispettino i diritti umani nei termini formulati dal Consiglio d'Europa, potranno successivamente aderire alla federazione previa ratifica di ciò. Il loro ingresso deve perciò essere approvato dall'Assemblea federale europea.

Art. 4. Il governo federale stabilisce uno statuto comune per tutti gli appartenenti agli Stati membri, i quali devono essere considerate cittadini degli Stati Uniti d'Europa.

Titolo II

POTERI

Art. 5. La federazione ha l'obbligo di adottare tutte le misure per garantire l'ordine e la pace.

Art. 6 (1) La Federazione mantiene relazioni diplomatiche e consolari con le potenze che non ne fanno parte. Può concludere accordi internazionali.

(2) Gli Stati membri possono scambiare sia tra loro che con le potenze straniere rappresentanti diplomatici.

Art. 7. La federazione è autorizzata ad adottare tutte le misure per l'unificazione economica europea.

Art. 8 (1) La Federazione rispetta le costituzioni democratiche dei suoi Stati membri.

(2) In caso di incompatibilità tra la legislazione di uno Stato membro e una legge federale, si applica la legge federale.

Titolo III

Le autorità federali

1. Il Parlamento federale

Art. 9 (1) Il Parlamento federale, costituito da una Camera dei Rappresentanti e da un Senato, esercita il potere legislativo della Federazione.

(2) Il Parlamento si riunisce almeno una volta all'anno.

(3) I popoli che appartengono alla federazione sono rappresentati nella Camera dei Rappresentanti in proporzione alla loro popolazione con un deputato per ogni milione di abitanti o frazione di esso.

(4) I deputati sono eletti con elezioni dirette per 4 anni, sulla base del suffragio universale, in conformità con le leggi nazionali di ciascuno Stato membro.

(5) Il Senato è composto da rappresentanti dei parlamenti nazionali.

(6) Ogni Stato nomina 12 delegati, quelli sotto un milione solo 6.

(7) Dopo ogni elezione parlamentare nei loro stati, le rispettive delegazioni vengono rinnovate.

(8) Le due Camere si riuniscono separatamente. Tuttavia, i loro poteri sono gli stessi, ed è richiesta l'approvazione di entrambe le Camere per ogni decisione.

Art. 10. La preparazione della legge di bilancio federale è riservata al Parlamento.

Art 11. Le due camere del parlamento si riuniscono nell'Assemblea federale nei seguenti casi:

- a) elezione del Consiglio federale
- b) elezione dei giudici della Corte Federale
- c) ammissione di nuovi Stati membri
- d) revisione costituzionale.

2. Il Consiglio federale

Art. 12 (1) L'autorità esecutiva è un Consiglio Federale, i cui nove membri sono eletti dall'Assemblea federale per quattro anni.

(2) Il Consiglio federale rimane in carica fino alla costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 13 (1) Il Consiglio federale è responsabile davanti al Parlamento per tutti i suoi atti.

(2) Le competenze del Consiglio federale vengono distribuite tra i suoi membri in base ai diversi settori dell'amministrazione.

(3) Tutte le decisioni vengono prese in nome del Consiglio federale.

Art. 14. Se la pace esterna o interna, ovvero la sicurezza della Federazione vengono disturbate o minacciate, il Consiglio federale deve adottare tutte le misure necessarie. In questo caso, egli deve riferire immediatamente al Parlamento.

Art. 15 (1) Il Consiglio federale elegge per un anno a maggioranza semplice uno dei suoi membri come Presidente e un altro come Vicepresidente. Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, esercitano la presidenza del Consiglio federale.

(2) Il Presidente del Consiglio federale è parimenti Presidente degli Stati Uniti d'Europa.

3. La Corte federale

Art. 16 (1) Il Tribunale federale è composto da 15 membri

(2) I giudici vengono eletti a vita da una maggioranza di due terzi dell'Assemblea federale, che li sceglie da un elenco di 45 candidati stilato dal governo federale. I giudici eleggono al loro interno il proprio presidente

Art. 17 (1) Il Tribunale federale è competente:

- a) per l'interpretazione della Costituzione;
- b) per la risoluzione delle controversie tra Stati membri.

(2) Il Parlamento federale può estendere ad ulteriori aree le competenze del Tribunale federale mediante legge federale.

Titolo IV

Modifiche costituzionali

Art. 18. Le modifiche alla Costituzione richiedono la maggioranza di tre quarti di tutti i membri dell'Assemblea federale.